

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA'

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2010 N. 123

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI ANTICRISI DEL SETTORE IMPRENDITORIALE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 3 – BIS D: l. 29.11.2008 N. 185 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA l. 28.1.2009 n. 2 – PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI CREDITI ESISTENTI RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FORNITURE O DI SERVIZI

L'anno **duemiladieci** il giorno **30** del mese di **settembre** alle ore **12,50** nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Dott. Ing. Nicola FRATINO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. CARLO BOROMEIO
2. Sig. MARIO PAOLUCCI
3. Sig. LUCIO CIERI
4. Sig. ROCCO RANALLI
5. Sig. LEO CASTIGLIONE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo nr. 163/2006, ed in particolare l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori verso stazioni appaltanti pubbliche,

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

Vista la Legge nr. 2/2009, di conversione del D.L. nr. 185/2008, recante <<Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale>>, ed in particolare, l'art. 9 comma III bis,

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009 (pubblicato in G.U. il 9 luglio 2009 n. 157), in attuazione del sopra citato art. 9 comma III bis del decreto legge 29 novembre 2008 nr. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 nr. 2, concernente la certificazione dei crediti, da parte delle Regioni e degli Enti Locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi,

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 (decreto "mille proroghe") che estende a tutto il 2010 la possibilità di cui al sopra citato art. 9 comma III bis del decreto legge 29 novembre 2008 nr. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 nr. 2,

Visto il decreto legge 25 giugno 2008 nr. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante <<Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria>>, ed in particolare gli artt. 77-bis e 77-ter concernenti il Patto di Stabilità interno per gli Enti Locali e Regioni,

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare l'art. 48-bis, concernente <<Disposizioni su pagamenti delle pubbliche amministrazioni>>,

Visto il D.M. 18/01/2008, n. 40 relativo alle "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" statuisce che i controlli di eventuali inadempienze fiscali vadano effettuati nei confronti del beneficiario,

CONSIDERATO che il suddetto D.M. 40/2008 individua come beneficiario il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici,

CONSIDERATA la crisi economica generale che ha scalfito il sistema finanziario nazionale ed internazionale con gravi ripercussioni sugli imprenditori locali che incontrano sempre maggiori difficoltà e sempre maggiori costi nell'approvvigionamento delle risorse necessarie allo svolgimento della loro attività economica,

RILEVATO che la carenza di liquidità può determinare ritardi nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi agli Enti Locali,

RILEVATO che è fine primario dell'ordinamento comunitario contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali nell'Unione Europea, così come stigmatizzato nella DIR. 2000/35/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. 231/2002, applicabile ai ritardi di pagamento di tutte le imprese, comprese quelle del settore pubblico,

CONSIDERATO che compete anche alle amministrazioni degli Enti Locali intervenire per attivare processi virtuosi, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, con gli strumenti che l'ordinamento normativo ha messo a disposizione degli Enti Locali,

ATTESO che il Decreto legge anticrisi n. 78 del 1 luglio 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, dispone all'art. 9 una forma di intervento nell'economia reale teso al perseguimento della tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni,

RITENUTA la impellente necessità di assicurare, così come disciplinato dal più volte citato art. 9 comma III bis D.L. 185/2008, conv. in L.nr. 2/2009, liquidità alle imprese che risultano titolari di crediti riconosciuti o certificati dalle pubbliche amministrazioni,

RITENUTO che queste norme favoriscono la possibilità di accesso al credito o le esigenze di liquidità da parte delle imprese aggiudicatrici di lavori pubblici, nonché fornitori di beni o servizi, grazie alla disponibilità del Comune di Ortona in tema di accettazione della cessione dei crediti con strumenti che possono ridurre gli oneri e le formalità della cessione,

CONSIDERATO, dunque, che è intenzione del Comune di Ortona contribuire a porre rimedio allo squilibrio finanziario creatosi, attraverso operazioni smobilizzo e quindi di incasso dei crediti vantati dai fornitori nei confronti dell'amministrazione, mediante accettazione di eventuali contratti di cessione dei suddetti crediti sottoscritti dai fornitori e banche o intermediari finanziari,

ATTESO che le imprese interessate allo smobilizzo dei crediti devono vantare un credito verso il Comune di Ortona di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila euro),

CONSIDERATO che l'operazione riguarda i crediti per forniture di beni e servizi maturati e/o maturandi dai Fornitori verso il Comune di Ortona .

VALUTATO che tale procedura debba garantire:

- tempi certi di liquidazione delle fatture da parte del Comune, così come sancito al comma II art. 1 D.M. 19 maggio 2009 (concernente la certificazione di crediti, da parte delle Regioni e degli Enti Locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi), nella parte è stabilito che <<Le regioni e gli enti locali assoggettati al Patto di Stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità>>,
- tempi certi per la certificazione dei crediti maturati dalle imprese fornitrici, coerentemente con quanto disposto dall'art. 1 del D.M. 19 maggio 2009 (pubblicato in G.U. il 09.07.2009 nr. 157 dal Ministero dell'Economia e della Finanza),
- limitazione del rischio connesso a possibili contenziosi, mediante la stipula di appositi accordi con i fornitori (come da allegato C, schema di atto transattivo),

RITENUTO quindi opportuno e necessario attivare sin d'ora - su iniziativa del Direttore Generale- le adeguate iniziative volte:

- a far sì che la tesoreria provveda alla regolare liquidazione delle fatture entro il termine massimo di 360 giorni dalla certificazione del credito,
- alla stipula da parte del Comune di Ortona di accordi transattivi con i fornitori, che prevedano:
 1. il pagamento dell'importo certificato entro 360 giorni dalla data di avvento riconoscimento del debito;
 2. la rinuncia agli interessi maturati nonché all'attivazione di contenzioso in relazione ai crediti oggetto dell'accordo e alla rinuncia di ogni azione legale intentata nei confronti del Comune
 3. la rinuncia espressa da parte del Comune stipulante, successivamente alla certificazione del credito ex art. 9 bis L. nr. 2/2009, ad opporre al cessionario eventuali compensazioni tra debiti e crediti del fornitore, rinvenienti da accertamenti sulla regolarità contributiva del contraente,
- il riconoscimento, a decorrere dal primo giorno successivo alla certificazione del credito, di un indennizzo sull'ammontare dei crediti pari ad Euribor maggiorato di 2 punti percentuale annuo, fino al 360° giorno; dal 361° giorno il Comune perderà il beneficio legato alla sottoscrizione dell'allegato atto transattivo,

CONSIDERATO che il responsabile dell'Ufficio ragioneria dell'amministrazione comunale di Ortona è tenuto, entro 30 giorni dalla ricezione di apposita istanza di certificazione crediti avanzata dalle imprese fornitrici (come da schema allegato alla presente delibera, allegato A), a rilasciare certificazione dei crediti vantati dall'impresa richiedente,

CONSIDERATO che è altresì fatto obbligo al responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, di procedere alla verifica prescritta dall'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40. All'esito di tale procedura, nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme dovute, entro e non oltre la notificazione del contratto di cessione del credito stipulato tra l'impresa fornitrice e l'eventuale cessionario,

RITENUTO che lo strumento individuato per lo smobilizzo dei crediti rinvenienti da forniture di beni o servizi verso l'amministrazione comunale è rappresentato da un contratto di cessione di crediti, avente effetto non novativo, da realizzarsi attraverso la predisposizione preventiva di un accordo transattivo sottoscritto dal Comune di Ortona e l'impresa fornitrice, mediante il quale le parti definiscano condizioni certe di pagamento per i rapporti commerciali,

RITENUTO che tale atto transattivo impegnerà i fornitori aderenti a rinunciare agli interessi e alle altre spettanze sui crediti esistenti e da maturarsi, nonché a non attivare procedure sia giudiziali in sede civile e/o amministrativa, sia stragiudiziali relativi ai crediti vantati pena l'esclusione dalla stessa convenzione e ad abbandonare tutte le azioni eventualmente avviate per ottenere il recupero dei crediti oggetto della presente operazione,

CONSIDERATO che l'operazione di cessione comporta i seguenti oneri:

- stipula di un apposito atto transattivo vincolante tra l'amministrazione debitrice e i fornitori creditori interessati all'operazione secondo lo schema descritto all'allegato C,
- riconoscimento (CERTIFICAZIONE) definitivo da parte dell'ufficio competente dei crediti vantati dai Fornitori nei confronti del Comune fino al 31 dicembre 2010 entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo transattivo di cui al precedente punto;
- acquisto pro soluto da parte dell'istituto finanziario dei crediti certificati da perfezionarsi entro 20 giorni dalla certificazione da parte dell'ufficio di tesoreria dell'amministrazione a condizione che la cessione riguardi la totalità dei crediti oggetto dell'atto transattivo e intervenga da parte di ogni fornitore nei confronti di un unico cessionario per crediti aventi importo superiore ai diecimila euro,
- notificazione della cessione da parte del fornitore cedente al Comune di Ortona nelle forme previste dalla legge,
- accettazione della cessione da parte del competente ufficio comunale entro i termini di cui alla presente delibera,
- impegno a rinunciare alle azioni legali avverso il credito già certificato a seguito di successive verifiche inerenti la regolarità contributiva del Fornitore oltre il termine dell'avvenuta notifica di cui al punto precedente,
- previsione delle modalità di rimborso all'eventuale cessionario da parte del Comune di Ortona entro 360 giorni dalla certificazione del credito,
- previsione che tutte le condizioni economiche sopra indicate potranno essere ridiscusse in buona fede su richiesta dell'istituto finanziario ovvero dal Comune nel caso in cui intervenissero significativi eventi capaci di modificare il merito creditizio del Comune,

Tutto ciò premesso,

VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente il 2° Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni enunciate in premessa, che integralmente si richiamano,

- di approvare l'architettura dell'operazione aperta ai fornitori che vantano crediti nei confronti del Comune di Ortona alle condizioni sopra riportate, e comunque con il completamento della fase di liquidazione delle fatture entro 360 giorni dalla data di certificazione dei crediti, pena la decadenza del beneficio previsto nell'atto transattivo (Sub allegato C) ed attivazione delle procedure previste dal D.Lgs. 231/2002;
- di approvare e sottoscrivere i testi degli atti transattivi di cui all'allegato C che il Comune e i fornitori e i loro eventuali mandatarî si impegnano a stipulare,
- di conferire mandato al dirigente del settore tecnico, affinché sottoscriva l'apposito atto transattivo (sub Allegato C) che prevedano comunque:
 - a. il pagamento delle forniture entro il 360° giorno dalla data di rilascio della certificazione del credito,
 - b. la rinuncia agli interessi maturati e ad ogni eventuale onere o spesa nonché a dare impulso a qualsivoglia procedura legale in relazione ai crediti oggetto dell'accordo sino al termine fissato al punto precedente,
 - c. il riconoscimento, a decorrere dal primo giorno successivo alla certificazione del credito, di un indennizzo nella misura dell'Euribor maggiorato di due punti percentuali annuo sino al 360° giorno. Trascorso tale ultimo termine il fornitore e l'eventuale cessionario potranno richiedere la decadenza del beneficio della sospensione delle azioni legali;
- di conferire al medesimo dirigente responsabile mandato all'accettazione delle cessioni dei crediti oggetto della presente operazione,
- di impegnarsi a concludere le procedure di certificazione dei crediti vantati dai fornitori interessati entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza introduttiva, allegata sub A alla presente delibera,
- di fare in modo che il Dirigente responsabile della tesoreria del Comune assuma le determinazioni di liquidazione a valere sui competenti capitoli di bilancio nel rispetto dell'Accordo transattivo di cui ai punti precedenti,
- di impegnarsi, qualora sia avvenuta cessione di credito ritualmente notificata a questa Amministrazione ed il pagamento intervenga successivamente a detta notificazione, ad effettuare le verifiche di eventuali inadempimenti fiscali ai sensi del D.M. n. 40/2008 esclusivamente nei confronti del Cessionario,
- Prelevare la spesa presunta per il corrente anno di € 3.000, 00 dal cap.3470 del PEG 2010, con prelievo di pari importo dal Cap.3580 "Fondo di riserva"

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 123 DEL 30.9.2010

....., [●] 2010

Spett.le
Impresa [●]
Via [●]
00[●]
alla c.a. del [●]

Oggetto: Atto Transattivo per il pagamento dei crediti vantati nei confronti del Comune di ORTONA ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza n. 157 del 19/05/2009

Egregi Signori,

con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito alla transazione di seguito riportata

TRA

L'Impresa parte , definita in seguito "**Impresa**", con sede in , alla via , C.F. , P.I.V.A. , in persona di , suo legale rappresentante

E

il Comune di, di seguito definito "**Comune**", **con sede in** Via [●] , 00[●], C.F. [●] in persona del [●] , in qualità di [●] , munito di tutti i necessari poteri in virtù della deliberazione della Giunta Comunale del..... nr.....;

PREMESSO CHE

A) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, l'art. 117 disciplina la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

B) il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 ha emanato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

C) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, detta "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*",(di seguito decreto-legge n. 185/2008);

D) in particolare l'articolo 9, comma 3 bis, del citato decreto-legge n. 185/2008 prevede quanto segue: *“Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le Regioni e gli Enti Locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione”*;

E) il decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 (decreto “mille proroghe”) estende a tutto il 2010 la possibilità di cui al sopra citato art. 9 comma III bis del decreto legge 29 novembre 2008 nr. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 nr. 2;

F) il decreto legge 25 giugno 2008 nr. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante <<Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria>>, ed in particolare gli artt. 77- bis e 77-ter, richiede il rispetto del Patto di Stabilità interno per gli Enti Locali e Regioni;

G) il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, reca le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare l'art. 48-bis, concernente <<Disposizioni su pagamenti delle pubbliche amministrazioni>>;

H) il D.M. 18/01/2008, n. 40 relativo alle “Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” statuisce che i controlli di eventuali inadempienze fiscali vadano effettuati nei confronti del beneficiario;

I) il suddetto D.M. 40/2008 individua come beneficiario il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici;

L) le circolari n. 22 del 29 luglio 2008 e n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, interpretative del succitato D.M. 40/2008, chiariscono alcune problematiche emerse nell'applicazione del D.M. in questione, anche in materia di cessione del credito;

M) il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, dispone in ordine ai “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208 ”, ed in particolare gli artt.18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;

N) ai fini della definizione di credito certificabile occorre fare riferimento:

- all'impegno di spesa che, sorto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità del pertinente capitolo di spesa;
- alla liquidazione che costituisce la successiva fase del procedimento di spesa, attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

O) si deve procedere alla disciplina delle modalità di attuazione del citato art. 9, comma 3 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, in modo da assicurare liquidità alle imprese che risultano titolari di crediti riconosciuti o certificati dalle amministrazioni pubbliche debitorie;

P) “l’Impresa”, al fine di dirimere ogni controversia pendente relativamente ai crediti in questione ed ottenerne il pagamento secondo tempi certi, ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere accordo transattivo con il “Comune” che preveda la rinuncia al contenzioso in essere in relazione ai crediti che verranno certificati e pagati secondo le modalità di seguito specificate; la rinuncia all’attivazione di nuovo contenzioso relativamente a tali crediti; nonché la rinuncia agli interessi moratori maturati ai sensi di legge (D.Lgs. 231/2002) o in base a contratto ed agli accessori relativi ai predetti crediti, a fronte della certezza dei meccanismi di certificazione dei crediti e dei successivi pagamenti;

Q) la Giunta Comunale, al fine di consentire la certificazione ed il pagamento dei predetti crediti secondo meccanismi certi ed uniformi, in data _____ ha adottato la deliberazione n. _____ del nella quale è previsto che i creditori potranno sottoscrivere atti transattivi, secondo lo schema predisposto dal “Comune” che prevedano rispettivamente entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’apposita istanza, la certificazione da parte del “Comune” dei predetti crediti ed entro 360 giorni il pagamento dei crediti certificati. A fronte di quanto sopra l’ “Impresa” rinuncia agli interessi di mora, rivalutazione monetaria, spese legali e qualsiasi ulteriore costo od onere maturati e maturandi sui predetti crediti, nonché rinuncia alle procedure legali attivate sui crediti certificati e ad attivare nuovo contenzioso;

R) con il presente “Accordo” le “Parti” intendono comporre transattivamente ogni posizione di debito-credito e pretesa, anche risarcitoria, a qualsiasi titolo connessa ai Crediti Certificati (come di seguito definiti) nei termini e alle condizioni di seguito specificati;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, l’Impresa e il Comune di Ortona convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente atto.

2. DEFINIZIONI

Nel presente contratto i seguenti termini, in aggiunta ai termini altrimenti definiti con lettera maiuscola, avranno il significato indicato qui di seguito:

Atto transattivo o Atto o Accordo significa il presente Atto.

Atto di certificazione e Atti di Certificazione hanno il significato di cui all’art. 4.5 del presente Atto.

Cessionari significa gli eventuali cessionari dell’ “Impresa” che divengano titolari dei diritti di credito relativi all’Importo Dovuto in virtù di atti di cessione pro- soluto perfezionati nel rispetto degli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e debitamente accettate dal “Comune”.

Credito significa il diritto di credito derivante dalla fornitura e/o da una prestazione.

Credito Certificato significa il Credito o la porzione di Credito che sia certificato da parte del “Comune” nell’ambito e ai sensi della Procedura di Certificazione e **Crediti Certificati** l’insieme di tali crediti.

Credito non Certificato significa il Credito o la porzione di Credito che non sia stato certificato dal “Comune” nell’ambito e ai sensi della Procedura di Certificazione e **Crediti non Certificati** l’insieme di tali crediti.

Data di comunicazione della Certificazione significa la data in cui il “Comune” consegna all’ “Impresa” , l’Atto di Certificazione nelle forme previste al successivo art. 4.5.

Deliberazione ha il significato ad esso attribuito nella premessa (Q) al presente Atto.

Fattura significa ciascuna fattura emessa dall’ “Impresa” verso il “Comune”.

Giorno Lavorativo significa un qualunque giorno in cui le banche sono aperte per la normale operatività a Roma, Milano, Londra e Lussemburgo e in cui è operativo il *Trans- European Automated Real Time Gross Transfer System* (o eventuale sistema sostitutivo).

Importo Certificato significa l’ammontare complessivo in linea capitale dei Crediti Certificati da parte del “Comune” per l’ “Impresa”.

Importo Dovuto significa cumulativamente l’Importo Certificato e l’Importo Forfetario dovuto da parte del “Comune” ai sensi del presente Atto Transattivo.

Parti significa, collettivamente, l’ “Impresa e il “Comune”:

Procedura di Certificazione ha il significato ad essa attribuito alla premessa (Q) e all’art. 4 dell’Accordo.

Procedimenti pendenti ha il significato di cui all’art.6 del presente Atto.

R.D. 2440/1923 significa il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.

3. OGGETTO E NATURA DELLA TRANSAZIONE

3.1 Il presente Atto non ha in nessun caso effetto novativo dei rapporti riferibili ai rapporti contrattuali che hanno generato i Crediti.

3.2 Con il presente Atto, le “Parti”, facendosi reciproche concessioni, definiscono i termini e le condizioni dell’accordo transattivo prospettato nella Deliberazione n.

del, al fine di comporre le controversie pendenti e di evitare al contempo l’insorgere di ulteriore contenzioso in relazione ai crediti fino al 31 dicembre 2009 richiesti in certificazione (**Allegato 1**). A titolo di chiarimento per Credito si intende il diritto di credito, ad esclusione di accessori e diritti connessi, maturati e maturandi, relativo all’importo integrale di ciascuna fattura.

In particolare con la sottoscrizione del presente Accordo:

- i. le “Parti” concordano i criteri di espletamento della procedura di certificazione (di seguito la “**Procedura di Certificazione**”) dei Crediti e la conseguente determinazione dei Crediti Certificati oggetto del presente Atto, intendendosi per “**Crediti Certificati**” la componente capitale dei Crediti o porzione di Crediti che saranno riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili nell’ambito ed ai sensi della Procedura di Certificazione;
- ii. Le “Parti” determinano l’importo dovuto a saldo e stralcio delle pretese creditorie relative ai Crediti Certificati;
- iii. si intendono irrevocabilmente sospesi i procedimenti legali pendenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli monitori) relativamente ai Crediti richiesti in certificazione e, successivamente, rinunciati secondo quanto previsto

all'Articolo 6 che segue. La stipula del presente Atto vale sin d'ora quale accettazione, da parte del "Comune", delle rinunce agli atti del giudizio da parte dell'Impresa ai sensi dell'Articolo 6.2 che segue ai sensi, e per gli effetti, dell'art. 306 c.p.c. (e/o dell'art. 629 c.p.c., ove applicabile).

3.3 Le "Parti" convengono che oggetto del presente Atto transattivo saranno i Crediti Certificati sulla base dei criteri di cui al successivo Articolo 4 nonché quelli contemplati all'Articolo 7. Le "Parti" si danno, pertanto, reciprocamente atto della circostanza che l'oggetto dell'Atto transattivo sarà determinato in via definitiva e certa con il completamento della Procedura di Certificazione, ai sensi dell'articolo 1346 c.c., e l'espunzione dall'Accordo dei Crediti che non saranno certificati non integrerà alcun fenomeno di risoluzione parziale del medesimo Atto.

3.4 Le "Parti" convengono che l'eventuale Credito Certificato potrà essere oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1260 e ss. c.c. e gli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e che il "Comune", sin da ora, s'impegna ad accettare eventuali cessioni notificate ai sensi di legge.

3.5 Qualora i Crediti o parte degli stessi a) siano nella titolarità di cessionari *pro soluto* (il/i "**Cessionario/i Pro Soluto**") o *pro solvendo* (il/i "**Cessionario/i Pro Solvendo**"); ovvero b) relativamente a tali Crediti o a parte degli stessi, siano stati conferiti mandati all'incasso a soggetti terzi (il/i "**Mandatari/o all'Incasso**"), tali soggetti potranno partecipare al presente Atto a condizione che ricorrano le seguenti circostanze:

- i. i **Cessionari Pro Soluto** dei Crediti delle Imprese abbiano acquistato i Crediti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata, a mezzo ufficiale giudiziario, nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (il "**R.D. n. 2440/1923**"), al "Comune" e detta notifica sia stata da questa ricevuta entro, e non oltre, il giorno di sottoscrizione dell'Atto Transattivo;
- ii. i **Cessionari Pro Solvendo** dei Crediti delle Imprese abbiano acquistato i Crediti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata, a mezzo ufficiale giudiziario, nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, al "Comune" e tale notifica sia stata da questa ricevuta entro, e non oltre, il giorno di sottoscrizione del presente Atto Transattivo ed a condizione che le relative Imprese cedenti siano parti dell'Atto;
- iii. i **Mandatari all'Incasso** dei Crediti delle Imprese abbiano ricevuto il mandato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata, a mezzo ufficiale giudiziario, nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, al "Comune" e tale notifica sia stata da questa ricevuta entro, e non oltre, il giorno di sottoscrizione dell'Atto Transattivo ed a condizione che le relative Imprese mandanti siano parti dell' "Accordo".

In tal caso i riferimenti contenuti nel presente Atto all' "Impresa" si dovranno intendere come riferimenti anche ai Cessionari *Pro Soluto*, ai Cessionari *Pro Solvendo* e ai Mandatari all'Incasso, ove applicabili.

3.6 Qualora (i) i Cessionari *Pro Solvendo* e i Mandatari all'Incasso non intendano partecipare agli Atti Transattivi o (ii) qualora le Cessioni *Pro Solvendo*, *Pro Soluto* e i Mandati all'Incasso, l' "Impresa" potrà richiedere la certificazione dei predetti Crediti soltanto revocando le predette Cessioni *Pro Solvendo* e i Mandati all'Incasso mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, al "Comune" ed a condizione che tale notifica sia stata da questa ricevuta entro, e non oltre, il giorno di sottoscrizione dell'Atto transattivo.

4. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

4.1 Le "Parti" si danno reciprocamente atto che "l'Impresa", **contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo**, ha consegnato la richiesta di certificazione dei rispettivi

Crediti, predisposta secondo il modello di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19/05/2009 n. 157 in attuazione dell'Art. 9 comma 3bis del Decreto Legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 (**Allegato 1**), acclusa all' Accordo, in originale cartaceo debitamente sottoscritto in tutte le pagine. Le "Parti" si danno, altresì, reciprocamente atto che le richieste di certificazione sono state previamente consegnate.

4.2 Il "Comune" concluderà la Procedura di Certificazione entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza di certificazione.

4.3 Le "Parti" concordano espressamente che la Procedura di Certificazione non potrà avere ad oggetto posizioni creditorie relative a interessi, spese o altri accessori, ma comprenderà esclusivamente la sorte capitale dei Crediti.

4.4. La Procedura di Certificazione **avrà ad oggetto** i Crediti richiesti in certificazione di titolarità dell'Impresa e/o del Cessionario *Pro Solvendo* e/o del Cessionario *Pro Soluta* e/o Mandatari all'Incasso nei confronti del "Comune", **ad eccezione** dei Crediti:

- i. oggetto di cessione (quali cessione *pro soluta*, *pro solvendo*, *ex lege* factoring o ex l. 130/1999 o cessione in garanzia), mandato all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi che siano stati notificati al "Comune" oltre i termini di cui all'Articolo 3.4 o non siano stati revocati ai sensi dell'Articolo 3.5;
- ii. di cui la sola parte interessi maturata sul capitale sia stata oggetto di cessione (quali cessione *pro soluta*, *pro solvendo*, *ex lege* factoring o ex l. 130/1999 o cessione in garanzia) o mandato all'incasso in favore di terzi a meno che le predette cessioni o mandati all'incasso non siano state revocati con atti formalizzati nel rispetto delle formalità di cui al R.D. n. 2440/1923 e notificati, nella loro interezza, al "Comune" entro i termini di cui all'Articolo 3.5;
- iii. che siano stati integralmente soddisfatti dal "Comune" in via spontanea o nell'ambito di un procedimento esecutivo con pagamenti effettuati in favore dell' "Impresa" prima della sottoscrizione del presente atto. In caso di soddisfazione parziale i Crediti saranno certificati per la sola residua parte non ancora soddisfatta;
- iv. in relazione ai quali, prima della data di sottoscrizione del presente atto, sia stato emesso un provvedimento giudiziale che disponga la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o l'assegnazione dei beni o crediti pignorati;
- v. che siano relativi ad interessi legali e di mora (anche contrattuali), rivalutazione monetaria e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, anche mediamente connesso a tali Crediti;

4.5 Entro il 30°giorno il "Comune" si obbliga a trasmettere la certificazione del credito (di seguito definito l' "**Atto di Certificazione**") all' "Impresa" secondo il modello di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza del 19/05/2009 n. 157 in attuazione dell'Art. 9 comma 3bis del Decreto Legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 (**Allegato 2**).

4.6 "L'Impresa" da atto che (a) il "Comune" (Ufficio di Ragioneria) avrà la più ampia discrezionalità nel certificare, o meno, i Crediti, fermo restando il rispetto del principio secondo cui dovranno essere certificati tutti i crediti muniti di "Richiesta emissione mandato" effettuata da parte del competente Ufficio comunale, nonché il rispetto della normativa di settore in vigore; (b) la mancata certificazione, in tutto o in parte, di uno o più Crediti da parte del "Comune" non costituirà fonte di responsabilità per la stessa.

4.7 La violazione dei requisiti posti dagli Articoli 3.4 e 3.5 che precedono costituiranno motivo di diniego della certificazione per i Crediti interessati.

5.1 Le “Parti” convengono di transigere le posizioni di debito-credito e le pretese, anche risarcitorie, relative ai Crediti Certificati, nei termini e alle condizioni economiche di seguito riportate:

- (a) Il “Comune” si impegna ad effettuare il pagamento dei Crediti Certificati in un’unica soluzione entro 360 giorni dalla certificazione del credito, maturando a favore dell’ “Impresa”, fino al giorno dell’effettivo pagamento, un interesse pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dell’2% annuo calcolato sull’importo dei Crediti Certificati; dal 361° giorno il “Comune” decadrà dai benefici legati alla sottoscrizione del presente accordo transattivo con conseguente reviviscenza delle disposizioni di cui D.Lgs. 231/2002.
- (b) “L’Impresa”:
 - i) accetta il pagamento dei Crediti Certificati di cui al paragrafo (a) del presente Articolo, come pagamento a saldo e stralcio di qualsiasi diritto, ragione e pretesa - anche a titolo di interessi legali e di mora anche contrattuali, rivalutazione monetaria, spese legali e/o qualsiasi ulteriore accessorio e/o costo e/o onere - precedentemente vantata con riferimento a detti Crediti Certificati, e a rinunciare a qualsiasi pretesa per il pagamento di importi ulteriori rispetto ai Crediti Certificati; e
 - ii) rinuncia ad ogni possibile domanda, richiesta, azione, disputa e/o contestazione, presente e/o futura, azionata e/o azionabile per il pagamento di qualsivoglia importo ulteriore rispetto ai Crediti Certificati.

5.2 Resta inteso che il “Comune” provvederà al pagamento degli importi di cui all’Articolo 5.1(a) a condizione che “l’Impresa” sia adempiente agli obblighi previsti a carico della stessa al successivo Articolo 6. Resta, altresì, inteso che il pagamento degli importi di cui all’Articolo 5.1(a), sarà effettuato dal “Comune” solo nel momento in cui “l’Impresa” si renderà adempiente ai predetti obblighi e che qualora l’Impresa adempia a tali obblighi successivamente alla data di pagamento di cui all’Articolo 5.1(a), non matureranno gli interessi di mora previsti all’Articolo 5.1 (a), né interessi di mora legali o altri importi a carico del “Comune”.

6. DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI

6.1 Dalla data di sottoscrizione dell’Atto Transattivo, “l’Impresa” non attiverà nuovi procedimenti giudiziali o stragiudiziali e dovrà aver sospeso ogni procedimento pendente dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale relativamente ai Crediti richiesti in certificazione, o comunque, ove non fosse giuridicamente possibile procedere a tale sospensione, dovrà in ogni modo evitare atti di impulso a detti procedimenti (anche mediante il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 309 e 631 del c.p.c. e facendo, comunque in modo che non siano loro assegnate somme derivanti dalle procedure di recupero coattivo dei relativi Crediti) o, comunque, dovranno compiere attività di natura meramente conservativa, nei procedimenti in questione, dalla data di sottoscrizione del presente Atto fino alla data di emissione dell’Atto di Certificazione da parte del “Comune”, secondo quanto previsto dall’Articolo 4.5 che precede. Per atti di natura meramente conservativa si intenderanno quelle attività processuali strettamente necessarie allo scopo di evitare la decadenza di diritti o azioni delle “Parti” in conseguenza del decorrere del tempo, quali, a titolo esemplificativo, la notificazione di un decreto ingiuntivo, qualora la data ultima di efficacia dello stesso, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., cada prima del completamento della Procedura di Certificazione, oppure la richiesta di pignoramento allo scopo di evitare la perdita di efficacia del precetto precedentemente notificato, ai sensi dell’art. 481 c.p.c. “L’Impresa” sosterrà i costi e le spese relative alle suddette incombenze e terrà comunque indenne il “Comune” da qualsiasi onere

od importo associato o collegato ad eventuali azioni giudiziarie o procedure esecutive attivate e/o non sospese o, comunque, proseguite con riferimento ai Crediti.

6.2 Entro, e non oltre, 10 giorni dal rilascio dell'Atto di Certificazione, nel modo previsto dall'Articolo 4.5 che precede, "l'Impresa" dovrà, per i relativi Crediti Certificati nonché (ove del caso) per i crediti previsti dall'Articolo 7.2, procedere alle rinunce agli atti del giudizio depositando presso l'autorità giudiziaria competente, o notificando, apposita dichiarazione di rinuncia irrevocabile, senza riserve o condizioni, agli atti del giudizio riguardanti i procedimenti pendenti concernenti i crediti suddetti. Per espresso accordo tra le "Parti", il rinunciante non sarà tenuto al rimborso delle spese legali, che dovranno sempre intendersi come integralmente compensate tra le parti.

6.3 L' "Impresa" che ha avviato procedure esecutive contro il "Comune" dovrà inserire, nelle dichiarazioni di rinuncia agli atti giudiziari indicate all'Articolo 6.2, anche apposita istanza di svincolo totale o, nel caso di crediti parzialmente certificati, istanza di svincolo parziale, dei beni soggetti ad esecuzione e dovrà tempestivamente fornire tutti i documenti e compiere quegli atti utili o necessari per il perfezionamento dello svincolo in questione.

6.4 Ove "l'Impresa" non dovesse adempiere ai rispettivi obblighi assunti ai sensi del presente Articolo 6, dovrà:

- i. restituire, a prima domanda ed ogni eccezione rimossa, al "Comune" gli importi che quest'ultima abbia effettivamente dovuto corrispondere a causa della mancata tempestiva rinuncia o richiesta di svincolo nei termini sopra indicati da parte dell' "Impresa";
- ii. rimborsare al "Comune" ogni spesa e costo, anche legale, da quest'ultima sostenuto e documentato, nonché
- iii. corrispondere al "Comune" gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., calcolati sull'importo di cui al suddetto punto (i) manlevando, altresì, il "Comune" da qualsiasi pregiudizio diretto o indiretto ed onere, fermo restando che al primo giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire l'adempimento degli obblighi assunti, si intenderanno già maturati, al suddetto tasso, 60 (sessanta) giorni, e
- iv. con particolare riguardo agli adempimenti previsti all'Articolo 6.2 che precede e laddove "l'Impresa" non dovesse tempestivamente darvi corso, le "Parti" concordano, dandosene reciprocamente atto, che l'Atto transattivo varrà - con decorrenza dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui all'Articolo 6.2 che precede ed in riferimento ai Crediti certificati ai sensi dell'Articolo 4.5 che precede - come rinuncia stragiudiziale agli atti del giudizio, da parte dell'Impresa, valevole ai sensi dell'art. 306 c.p.c. (o rinuncia stragiudiziale all'azione esecutiva ai sensi dell'art. 629 c.p.c., a seconda del caso), rinuncia che deve intendersi ad ogni effetto accettata dal "Comune" con la stipula del presente accordo. L' "Impresa" dichiara e dà atto che l'Accordo varrà altresì come istanza di svincolo nelle procedure esecutive del caso, secondo quanto previsto dall'Articolo 6.3 che precede;
- v. mallevare, altresì, il "Comune" da qualsiasi pregiudizio diretto o indiretto ed onere a causa del mancato adempimento degli obblighi assunti dall' "Impresa" ai sensi dell'Atto Transattivo.

7 CREDITI NON CERTIFICATI, CREDITI NON RICHIESTI IN CERTIFICAZIONE E CESSIONE A TERZI DI ACCESSORI MATURATI SUI CREDITI

7.1 Impregiudicato quanto previsto all'Articolo 4.5 e all'Articolo 7.2, il "Comune" riconosce che i Crediti che non saranno certificati o la porzione dei Crediti che non sarà certificata all'esito della Procedura di Certificazione (di seguito definiti i "**Crediti Non**

Certificati”), non saranno in alcun modo pregiudicati dalla mancata certificazione, rimanendo immutato il loro stato giuridico preesistente all’avvio della Procedura di Certificazione ed impregiudicata la possibilità per il loro legittimo titolare di esercitare ogni diritto, richiesta, ragione e pretesa in relazione a detti Crediti Non Certificati ivi inclusa la possibilità, ove consentito dalla legge, di dare seguito ai relativi Procedimenti Pendenti. In ragione di ciò gli obblighi di rinuncia di cui al precedente Articolo 6, non riguarderanno i Procedimenti Pendenti relativi a Crediti Non Certificati ma, ove necessario, le domande proposte saranno modificate in modo da escludere qualsiasi pretesa o azione riguardo ai Crediti Certificati, ai sensi del precedente Articolo 6, nonché la quota degli interessi, della rivalutazione monetaria e dei diritti ed onorari dei procuratori riferibile all’ammontare di detti Crediti Certificati.

7.2 Quanto previsto all’Articolo 7.1 che precede non sarà applicabile nel caso in cui “l’Impresa” avrà richiesto la certificazione di crediti agli interessi maturati sui Crediti Certificati. Coerentemente con quanto previsto nel presente Atto **i crediti relativi agli interessi suddetti si intenderanno transatti ed integralmente rinunciati** ai sensi del presente Atto e le relative fatture eventualmente emesse non saranno più azionabili contro il “Comune” per il venir meno del relativo titolo. Il “Comune” procederà, sulla base del presente Atto, alla chiusura definitiva delle relative posizioni contabili, ove esistenti.

7.3 Tenuto anche conto di quanto rappresentato a garantito agli Articoli 9.2(ii) e 9.3(iii), in caso di certificazione di Crediti che siano stati interessati da cessioni e/o conferimenti di mandati all’incasso a favore di soggetti terzi che dovessero essere relativi alla sola quota di interessi maturati sulla sorte capitale dei Crediti medesimi, “l’Impresa” sarà obbligata a rimborsare a prima domanda, ogni eccezione rimossa, al “Comune” gli importi incassati, o incassandi, a tale titolo da detti cessionari e/o mandatarî all’incasso. In caso di pronta mancata restituzione da parte dell’ “Impresa” delle predette somme erroneamente ricevute, si applicherà quanto previsto all’Articolo 6.4(iii).

8 EFFETTI DELLA TRANSAZIONE

8.1 Fermo ed impregiudicato quanto previsto al precedente Articolo 6.1 per i Crediti Non Certificati, con la sottoscrizione del presente Atto transattivo, “l’Impresa”, nei confronti del “Comune” da un lato e il “Comune” , dall’altro, non avranno reciprocamente più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, anche per danni e per qualsivoglia ragione dipendente, connessa e/o conseguente alle prestazioni sottostanti i Crediti Certificati e i Crediti di cui all’Articolo 7.2.

8.2 “L’Impresa” o l’eventuale cessionario/avente causa dei Crediti Certificati, o comunque di crediti di cui all’Articolo 7.2, si impegna, ciascuno per quanto di propria competenza, a rimborsare al “Comune”, a prima domanda ogni eccezione rimossa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di valuta di accredito sul conto corrente dell’ “Impresa” qualsiasi somma che venga o sia stata per errore o comunque involontariamente (anche in virtù di procedura di esecuzione forzata) pagata dal “Comune” all’ “Impresa” e/o all’eventuale cessionario/avente causa dei Crediti Certificati, successivamente alla stipula del presente Atto, in relazione ai Crediti Certificati, tenendo indenne e manlevando altresì il “Comune” da qualsiasi onere da questa sostenuto, anche indirettamente, in relazione a tali evenienze. Qualora la restituzione di dette somme non dovesse avvenire nei termini sopra indicati, su tali somme non tempestivamente rimborsate saranno dovuti gli interessi di cui all’Articolo 6.4 (iii) ed ogni altra somma dovuta ai sensi dell’Articolo 6.4 (v).

8.3 Resta inteso che, successivamente al rilascio dell’Atto di Certificazione da parte del “Comune”, quest’ultima non potrà sollevare alcuna contestazione in relazione alla entità del prezzo, alla qualità, alla quantità e alla tempestività delle forniture di beni e/o servizi resi dall’ “Impresa” con riferimento ai Crediti Certificati.

9 DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL’IMPRESA E/O DEL CESSIONARIO PRO SOLVENDO E/O DEL CESSIONARIO PRO SOLUTO E/O DEL MANDATARIO ALL’INCASSO

9.1 “L’Impresa”, e l’eventuale Cessionario *Pro Solvendo*, Cessionario *Pro Soluta*, Mandatario all’Incasso parte dell’Accordo dichiara e garantisce al “Comune” che, alla data di stipula dell’Atto Transattivo:

- i. dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere il presente Atto ed ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con, o in relazione a detto Atto, e ad ogni altro documento ad esso collegato ed ai firmatari del presente Atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;
- ii. ha posto in essere tutti gli atti interni necessari al fine di autorizzare la conclusione e l’esecuzione dell’Accordo e di ogni altro documento ad esso collegato in modo da assicurare che tutte le obbligazioni in questa sede assunte siano legittime, valide, efficaci e vincolanti per la stessa, dichiarando altresì che a tali fini non sono necessari ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni;
- iii. la stipulazione e l’esecuzione dell’Atto e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a: (a) il suo atto costitutivo e il suo statuto; (b) leggi, norme e regolamenti ad essa applicabili; (c) contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per la stessa; ovvero (d) eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per la stessa;
- iv. è solvibile e non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderla insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporla ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto deliberare per la liquidazione, lo scioglimento o l’estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente Atto ed ogni altro documento ad esso collegato.

9.2 “L’Impresa” dichiara altresì e garantisce al “Comune”, alla data di stipula dell’Accordo, di non aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto della presente transazione.

9.3 Ciascun Cessionario *Pro Solvendo* e ciascun Cessionario *Pro Soluta*, e/o Mandatario all’Incasso, parte del presente Atto, dichiara e garantisce altresì al “Comune”, alla data di stipula dell’Atto Transattivo:

- i. che i Crediti in relazione ai quali ha effettuato la richiesta di certificazione sono nella propria esclusiva ed incondizionata titolarità;
- ii. che i contratti di cessione debitamente notificati al “Comune” sono validi, vincolanti, pienamente efficaci e che in relazione agli stessi (a) non si è verificata alcuna condizione risolutiva e/o che (b) si sono avverate tutte le condizioni sospensive eventualmente ivi previste;
- iii. di non aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che dovranno essere oggetto della Procedura di Certificazione;
- iv. che la validità ed efficacia dell’Atto permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con i rispettivi cedenti;

9.4 Ciascun Mandatario all’Incasso, parte dell’Atto Transattivo, dichiara e garantisce altresì al “Comune”, alla data di stipula dell’Accordo:

- i. che i mandati all’incasso conferitigli dall’ “Impresa” e debitamente notificati al “Comune” sono validi, vincolanti, pienamente efficaci e che in relazione agli stessi

non si è verificata alcuna condizione risolutiva o si sono avverate le condizioni sospensive eventualmente ivi previste e non siano stati revocati dall' "Impresa" antecedentemente alla sottoscrizione del presente Atto;

- ii. che la validità ed efficacia del presente Atto permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con le Imprese mandanti.

9.5 Le dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo 9 si intenderanno reiterate, ove applicabili, alla data di certificazione di cui all'Articolo 4.3 nonché alla scadenza di pagamento prevista all'Articolo 5.1(a).

9.6 "L'Impresa" e l'eventuale Cessionario *Pro Soluta* o *Pro Solvendo* e Mandatario all'Incasso parte del presente Atto, sarà penalmente responsabile per le dichiarazioni rese ai sensi del presente Articolo che risultino non veritiere e dovrà manlevare il "Comune" da ogni danno o costo anche indiretto recato alle stesse in dipendenza da ciò.

10 SPESE

Gli eventuali oneri fiscali e di registrazione saranno integralmente a carico dell' "Impresa".

11 COMUNICAZIONI

11.1 Ogni comunicazione relativa all'Atto Transattivo dovrà essere inviata all' "Imprese" e/o al "Comune", presso l'indirizzo indicato nell'Allegato 3, presso cui eleggono domicilio, ovvero ad altro indirizzo che ciascuna di esse potrà di volta in volta comunicare alle altre parti con le modalità di seguito indicate.

11.2 Ad eccezione dello scambio dell'Accordo, che potrà avvenire anche a mezzo di corrispondenza consegnata a mani e salvo quanto diversamente pattuito **nell'Allegato 3**, qualsiasi comunicazione relativa al presente Atto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmissione telefax con conferma di ricezione o corriere espresso, ai recapiti indicati all'Allegato 3.

11.3 Salvo quanto diversamente pattuito nel presente Atto, qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente Atto si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata o consegnato agli indirizzi di cui **all'Allegato 3** e ricevuti alla data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero nella ricevuta del corriere (se inviati a mezzo corriere espresso) ovvero alla data di invio della trasmissione (se inviato a mezzo telefax entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo) ovvero al giorno lavorativo immediatamente successivo.

12 VARIE

12.1 Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dall'Atto debbano essere effettuati in un giorno che non è un giorno lavorativo, gli stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

12.2 Il mancato, o ritardato, pagamento da parte del "Comune" dei Crediti Certificati darà diritto, esclusivamente alla corresponsione dell'interesse di mora previsto dall'Articolo 5.1(a), senza diritto, in capo all' "Impresa", alla risoluzione per inadempimento, o a qualsivoglia altra forma di risoluzione contrattuale, con piena persistenza della validità ed efficacia dell'Atto Transattivo.

13 CEDIBILITA' DEI CREDITI

13.1 “L’Impresa” e/o l’eventuale Cessionario *Pro Solvendo* e/o l’eventuale Cessionario *Pro Soluta*, e/o il Mandatario all’Incasso potrà cedere, prima dell’esito della Procedura di Certificazione, i crediti richiesti in certificazione, a condizione che detti Crediti siano ceduti nella loro interezza e per la loro totalità e ad un unico soggetto cessionario, senza frazionamenti. I relativi atti di cessione dovranno essere notificati al Comune a mezzo Ufficiale Giudiziario nel pieno rispetto delle forme di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923;

13.2 In caso di mancato rispetto dei tempi e delle procedure sopra previste per la notifica delle cessioni, saranno considerati liberatori i pagamenti effettuati dal “Comune” ai rispettivi cedenti.

14 CONDIZIONE RISOLUTIVA

L’Atto Transattivo si intenderà risolto ex art. 1456 c.c. qualora il “Comune” non adempia alle obbligazioni assunte entro 45 giorni che deve considerarsi termine essenziale. Conseguentemente, dal giorno successivo alla data indicata, l’ “Impresa”, ritenendo caducato qualsiasi effetto dell’Atto, tornerà nel pieno possesso dei Crediti non ancora pagati che retrocederanno alla situazione di fatto e diritto presente prima della stipula del presente Atto. Ciò legittimerà l’ “Impresa” a riprendere i Procedimenti Pendenti ed a promuovere nuovi procedimenti per il soddisfacimento integrale delle rispettive ragioni creditorie rimaste insoddisfatte.

15 LEGGE REGOLATRICE

L’Atto è regolato, e dovrà essere interpretato, secondo le norme della legge italiana.

16 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le “Parti” in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità e adempimento dell’Accordo sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di Chieti.

ALLEGATO 1

Oggetto: Istanza per la cessione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del **del 19/05/2009 n. 157**, di attuazione all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi).

DATI DEL CREDITORE

a) (persona fisica)

Cognome e Nome	
Luogo e Data di Nascita	
Residenza (indirizzo completo)	
Codice Fiscale	
Partita I.V.A.	
Riferimenti telefonici	
Telefax	
E-mail	
Coordinate Bancarie:	
IBAN	
numero c/c	

b) (persona giuridica)

Denominazione	
Ragione Sociale	
Capitale Sociale	
Sede Legale(indirizzo completo)	
Sede Operativa (indirizzo completo)	
Iscrizione CCIAA	
Iscrizione nel Registro delle Imprese	
Codice Fiscale	
Partita I.V.A.	
Rappresentante Legale	
Cognome e Nome	
Luogo e Data di Nascita	
Estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza	
Riferimenti Telefonici	
Fax	
E-mail	
Coordinate Bancarie:	
IBAN	
numero c/c	

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione	
Ufficio Competente	

Codice Fiscale	
Sede <i>(indirizzo completo)</i>	
Riferimenti Telefonici	
Fax	
E-mail	
Altro <i>(riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile all'individuazione dell'amministrazione statale interessata)</i>	

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE COMPROVANTI IL CREDITO

<i>Descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti</i>	
<i>Numero di Repertorio del relativo Contratto</i>	
<i>Data di Repertorio del relativo Contratto</i>	
Credito complessivo di euro	
<i>(in cifre)</i>	
<i>(in lettere)</i>	

DOCUMENTI DI SPESA RELATIVI AL CREDITO

<i>Tipologia di documento (fattura/parcella/certificato di pagamento/etc)</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Importo fattura</i>	<i>Anticipo ricevuto</i>	<i>Residuo da ricevere</i>	<i>Eventuale numero Richiesta mandato o Mandato</i>
---	---------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------------	---

Luogo e Data _____

Sottoscrizione _____

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19/05/2009 n. 157, finalizzate alla cessione dei crediti.

Luogo e Data _____

Sottoscrizione _____

CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

(ALLEGATO 2)

Vista l'istanza presentata da

Denominazione	
Ragione Sociale	
Capitale Sociale	
Sede Legale(<i>indirizzo completo</i>)	
Codice Fiscale	
Partita LV.A.	
Rappresentante Legale	

in data

ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze **del 19/05/2009 n. 157**, di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi), ricevuta in data

SI CERTIFICA CHE

Credito complessivo di euro	
<i>(in cifre)</i>	
<i>(in lettere)</i>	
di cui risulta titolare il creditore istante come sopra indicato, è / non è certo, liquido, ed esigibile	
alla data del	

per il medesimo credito

sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio	
si è verificata perenzione amministrativa	
il credito trova copertura sugli stanziamenti del Capitolo di spesa	

In considerazione che la scrivente Amministrazione è assoggettata al patto di stabilità, ai fini del rispetto dello stesso patto, l'importo del credito potrà essere corrisposto alla banca o istituto finanziario, entro la data del _____ in unica soluzione.

Luogo e Data _____**Sottoscrizione** _____

ALLEGATO 3

Comune di.....
Via.....
00.....
Tel.....
Fax.....
Mail.....

[Impresa]
Via [●]
Cap e città [●]
c.a. [●]
Tel [●]
Fax [●]

* * *

Qualora conveniate che quanto sopra esposto rifletta correttamente i nostri accordi, Vi preghiamo di trascrivere il testo della presente e di inviarcela, unitamente agli allegati, siglata in ogni pagina e firmata in segno di piena ed incondizionata accettazione.

[NOME IMPRESA/E]

In nome e per conto della/e suddetta/e impresa/e

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ Firma: _____

CARICA: _____

Si approvano specificatamente le seguenti clausole del presente atto transattivo: 2.1 (iii) (rinuncia immediata agli atti del giudizio); 2.3 e 2.4 (requisiti per partecipare all'operazione di certificazione e transazione); 3.7 (discrezionalità del Comune di Ortona..nel procedere alla certificazione); 5.4 (conseguenze in caso di mancata attivazione delle procedure di abbandono dei giudizi pendenti); 6.2 (rinuncia ai crediti certificabili non richiesti in certificazione), 6.4 (obbligo di rimborso di quote interessi, o altri accessori, ceduti a terzi, od oggetto di mandati all'incasso, e relativi a crediti certificati); 7.2 (rimborso di pagamenti di crediti transatti); 11.3 (non risolubilità dell'accordo per il caso di mancato o ritardato pagamento); 12.3 (restrizioni alla cedibilità dei crediti); 12.5 (efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati al cedente in caso di inosservanza delle formalità di cessione) e 14 (Competenza territoriale – Foro di Chieti quale foro esclusivo).

[NOME IMPRESA/E]

In nome e per conto della/e suddetta/e impresa/e

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ Firma: _____

CARICA: _____